

TI_GERICHTE 52.2010.58 vom 11. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.58

FR: TI_GERICHTE 52.2010.58 du 11 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2010.58 del 11 maggio 2010

Regeste

Permesso di domicilio CE/AELS

Erwägungen

E. 34

cpv. 4 LStr, secondo cui il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni a determinate condizioni, non conferisce siffatto diritto.

2.3. In merito ad eventuali trattati di domicilio esistenti con la vicina Penisola, il ricorrente non può invocare il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541). I trattati di domicilio non garantiscono infatti un diritto all'ottenimento di un tale genere di permesso (DTF 2A.395/2005 del 22 novembre 2005, consid. 2.3; DTF 120 lb 360 consid. 2b). Questo diritto può essere eventualmente concesso sulla base di accordi complementari ai trattati di domicilio, denominati "accordi di domicilio" (v. n. 3.4.3.2 e 3.4.3.3 delle "Istruzioni concernenti il settore degli stranieri", emanate dall'UFM, stato al 1° luglio 2009). Sotto questo aspetto entrano in considerazione nel caso specifico la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo Accordo prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 paragrafo 2 della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui essi ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 paragrafo 1 di tale Dichiarazione. Va osservato per completezza che, secondo l'art. 11 n. 1 dell'Accordo in parola, ha diritto al rinnovo del permesso di dimora, per il posto che già occupa, il lavoratore avente 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera. A seguito della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983 - non pubblicata - è stata poi adottata la prassi secondo cui i lavoratori italiani hanno diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare ed ininterrotto nel nostro Paese (v. n. 333.2 delle Direttive dell'allora Ufficio federale degli stranieri, ora della migrazione, stato al giugno 2000; per una critica a tale prassi cfr. Peter Kottusch, Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG in: ZBI 87/1986, pag. 525 segg.). Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione (Alain Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 304 con rif.), mentre il Tribunale cantonale amministrativo ha aderito alla prassi adottata dall'Ufficio federale della migrazione (STA 52.1999.258 del 20 giugno 2000, consid. 1.3.). In concreto, RI 1 è stato al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS nel nostro Paese dal 30 marzo 2004 al 29 marzo 2009 e, durante questi 5 anni, il suo soggiorno in Svizzera è stato regolare ed ininterrotto. Ci si può per contro chiedere se il ricorrente possa essere considerato ancora lavoratore ai sensi dell'Accordo italo-svizzero del 10 agosto

1964 e della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983. In effetti se, da una parte, egli dispone ancora di una capacità lavorativa residua essendo invalido al 44%, dall'altra bisogna considerare che è inattivo professionalmente ormai dal 2005. Ritenuto che il ricorrente non ha esercitato, durante questi cinque anni, un'attività stabile e durevole come esige il menzionato Accordo, non è dato di vedere come egli possa pretendere di ottenere un permesso di dimora, tanto meno di domicilio, per poter continuare a occupare un posto che in realtà ha lasciato da diversi anni. Sia come sia, il quesito può qui rimanere indeciso. Infatti, anche se egli adempisse tutti i presupposti sviluppati dalla prassi per poter invocare il diritto al rilascio di un'autorizzazione di domicilio, sapere se nelle circostanze concrete egli possa ottenere tale genere di permesso sarebbe in ogni caso una questione di merito (RDAT 1993-II, n. 54 consid. 2b e 4, pag. 131). L'art. 10 cpv. 1 del menzionato accordo italo-svizzero dispone infatti che l'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati, per quanto qui interessa, dalla legislazione svizzera relativa alla dimora e al domicilio degli stranieri e dalla menzionata Dichiarazione del 5 maggio 1934. Ritenuto che tale Dichiarazione non prevede nulla in proposito dal profilo materiale, risulta pertanto applicabile nella presente fattispecie la legislazione interna. 3. 3.1. Come indicato in precedenza (consid. 2.2.), l'art. 34 cpv. 4 LStr dispone che il permesso di domicilio può essere rilasciato, dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale. L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa le condizioni affinché il permesso di domicilio possa essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero: rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della costituzione federale (lett. a); ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa; in casi debitamente motivati può essere tenuto conto anche delle conoscenze di un'altra lingua nazionale (lett. b); manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c). L'art. 60 OASA indica che prima del rilascio del permesso di domicilio, l'autorità competente deve verificare, oltre al grado di integrazione dello straniero, anche il comportamento che egli ha tenuto fino a quel momento. 3.2. Bisogna anche tenere conto che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di queste disposizioni di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478). 4. Come accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS il 30 marzo 2004. All'inizio del 2005, egli si è infortunato e da allora non ha più lavorato. Attualmente percepisce ogni mese fr. 444.- quale rendita AI, fr. 844.25 dalla SUVA e fr. 4'925.- quale prestazione complementare alla rendita AI (v. doc. C: domanda di assistenza giudiziaria con i relativi allegati). Il fatto che nel febbraio 2006 il suo grado di invalidità al 25% sia stato esteso al 44%, non gli impediva certo di cercarsi un'attività lucrativa a metà tempo. Nemmeno l'insorgente, del resto, lo contesta (ricorso, ad 2). Lo dimostra peraltro il fatto che, pendente il ricorso dinanzi al Tribunale, egli ha prodotto un contratto di lavoro di durata indeterminata per 20 ore la settimana quale custode notturno/diurno presso un camping _____ remunerato fr. 25.- l'ora (v. contratto 23 febbraio 2010 con effetto dal 1° marzo successivo). Bisogna pertanto

concludere che, essendo stato lungamente inattivo e non avendo partecipato alla vita economica del nostro Paese come prevede l'art. 62 cpv. 1 lett. c OASA, la domanda di rilascio del permesso di domicilio di RI 1 appare ancora, allo stadio attuale, prematura. Il diniego di rilasciare siffatta autorizzazione a RI 1 e, di riflesso, a sua moglie e ai suoi figli non incide comunque sul loro soggiorno attuale nel nostro Paese, ritenuto che il dipartimento ha rinnovato loro il permesso di dimora. Cade pertanto nel vuoto l'argomento del ricorrente, secondo cui il loro rientro in Italia sarebbe inesigibile. Ne discende che la decisione impugnata risulta pure conforme al principio della proporzionalità. In siffatte circostanze, si deve pertanto concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento.

5. L'insorgente sostiene inoltre che l'importo degli oneri processuali posti a suo carico dal Consiglio di Stato siano eccessivi e ne postula la riduzione a fr. 150.–. Secondo l'art. 28 LPamm, se il procedimento non è di natura pecuniaria il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, a carico della parte soccombente, variante da fr. 50.– a fr. 10'000.–. Ora, considerata la soccombenza dei ricorrenti dinnanzi all'autorità inferiore, l'importo fissato dal Consiglio di Stato in fr. 600.– appare tutto sommato equo e commisurato al dispendio lavorativo occorso all'esame del ricorso. Esso non procede quindi da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 28 LPamm riserva all'autorità decidente ai fini della sua commisurazione. Anche su questo punto la risoluzione governativa non viola pertanto il diritto e va confermata.

6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto così come l'istanza di assistenza giudiziaria formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002; Lag; RL 3.1.1.7). La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio sono a carico di RI 1 e RI 2 (art. 28 LPamm). Nel fissare gli oneri processuali, si tiene comunque conto della loro situazione economica. Per questi motivi, visti gli art. 34 LStr; 60, 62 OASA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm; l'ALC e i menzionati accordi italo-svizzeri e la Lag; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 600.–, sono poste in parti uguali a carico di RI 1 e RI 2, con vincolo di solidarietà. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il
segretario